



COMUNE DI ZOPPOLA

PROVINCIA DI PORDENONE

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Registro delibere di Consiglio COPIA N. 29

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL PIANO ECONOMICO FINANZIARIO DEL SERVIZIO RIFIUTI E DELLE TARIFFE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) ANNO 2020.

L'anno 2020, il giorno 30 del mese di LUGLIO alle ore 19:00, presso l'Auditorium comunale si è riunito il Consiglio, in sessione straordinaria ed in seduta pubblica.

Con riferimento al presente atto risultano:

		Presente/Assente
PAPAI FRANCESCA	Sindaco	Presente
PIGHIN PAOLO	Consigliere	Presente
TIUS ANTONELLO	Consigliere	Presente
ZILLI FAUSTO	Consigliere	Presente
MARIUTTI LORIS	Consigliere	Presente
NONIS RENATO	Consigliere	Presente
PICCININ TATIANA	Consigliere	Presente
MORAS CRISTINA	Consigliere	Presente
RORAI ERNESTO	Consigliere	Presente
PICCIALLO MARILENA	Consigliere	Presente
QUATTRIN ALESSANDRO	Consigliere	Presente
CARDENTE PIER FRANCESCO	Consigliere	Presente
GRIZZO ALESSANDRA	Consigliere	Presente
DAL MAS CANDIDO	Consigliere	Presente
ROSSET TARCISIO	Consigliere	Presente
SARTOR GIANNI	Consigliere	Presente
MASOTTI CRISTOFOLI ANGELO	Consigliere	Presente

Partecipa alla Seduta il Segretario dott. Vincenzo GRECO.

Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza la dott.ssa Francesca PAPAI nella qualità di Sindaco, la quale procede ad esporre il provvedimento recante l'oggetto suindicato.

Su questo il Consiglio comunale adotta la seguente deliberazione:

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL PIANO ECONOMICO FINANZIARIO DEL SERVIZIO RIFIUTI E DELLE TARIFFE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) ANNO 2020.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la seguente proposta di deliberazione presentata dal Responsabile dell'AREA ECONOMICO-FINANZIARIA:

PROPOSTA

“”

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che:

- l'art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha istituito, dal 1° gennaio 2014, la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, quale componente dell'Imposta Unica Comunale (IUC);
- l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha abolito, con decorrenza del 2020, l'Imposta Unica Comunale, ad eccezione della Tassa sui Rifiuti (TARI);
- l'art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio «chi inquina paga»;
- la deliberazione dell'ARERA n. 443 del 31/10/2019 ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021;
- l'art. 8 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 disciplina il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti;
- il comma 702 dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 fa salva la potestà regolamentare degli Enti Locali in materia di entrate prevista dall'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;

RICHIAMATA la Legge regionale 15 aprile 2016, n. 5 recante “Organizzazione delle funzioni relative al servizio idrico integrato e al servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani” e, in particolare:

- l'art. 4, comma 1, secondo cui “È costituita l'Agenzia denominata "Autorità unica per i servizi idrici e i rifiuti" (di seguito AUSIR), Ente di governo dell'ambito, cui partecipano obbligatoriamente tutti i Comuni della Regione per l'esercizio associato delle funzioni pubbliche relative al servizio idrico integrato e al servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, previste dal decreto legislativo 152/2006...”;
- l'art. 4, comma 5, secondo cui “L'AUSIR svolge funzioni di programmazione, organizzazione e controllo sull'attività di gestione ... del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani”;

VISTO il Decreto-Legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito in legge con modificazioni dall'art. 1, comma 1, della legge 14 settembre 2011, n. 148 e, in particolare, l'art. 3-bis, comma 1-bis, che attribuisce agli Enti di Governo dell'ambito o bacini territoriali ottimali e omogenei, cui gli Enti locali partecipano obbligatoriamente, le “funzioni di organizzazione dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica, compresi quelli appartenenti al settore dei rifiuti urbani, di scelta della

forma di gestione, di determinazione delle tariffe all'utenza per quanto di competenza, di affidamento della gestione e relativo controllo...";

VISTO l'art. 1, comma 527, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 che ha assegnato all'ARERA funzioni di regolazione e controllo in materia di rifiuti urbani e assimilati e, in particolare:

- la lettera f) secondo cui l'ARERA provvede alla *“predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio ‘chi inquina paga’”*;
- la lettera h) secondo cui l'ARERA provvede alla *“approvazione delle tariffe definite, ai sensi della legislazione vigente, dall'ente di governo dell'ambito territoriale ottimale per il servizio integrato e dai gestori degli impianti di trattamento”*;
- la lettera i) secondo cui l'ARERA provvede alla *“verifica della corretta redazione dei piani di ambito esprimendo osservazioni e rilievi”*;

VISTA la deliberazione dell'ARERA 31 ottobre 2019, n. 443/2019/R/RIF rubricata *“Definizione dei criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021”* e il relativo allegato A denominato *“Metodo tariffario servizio integrato di gestione dei rifiuti 2018-2021 - MTR”*;

DATO ATTO che la citata deliberazione ARERA n. 443/2019/R/RIF:

- adotta il Metodo Tariffario Rifiuti (MTR) per il primo periodo regolatorio, applicando una regolazione che disciplina l'aggiornamento, in coerenza con le linee generali a definite nel d.P.R. n. 158/99, delle entrate tariffarie di riferimento per la gestione integrata dei rifiuti urbani;
- riguarda esclusivamente la determinazione dei costi del servizio rifiuti e non regolamenta, viceversa, la determinazione delle tariffe a carico dell'utenza, che continua ad essere disciplinata dalla legge e dal d.P.R. n. 158/1999, con la conseguenza che il Comune – che continua ad essere l'unico soggetto competente all'approvazione delle tariffe (sia in caso di TARI tributo che in caso di tariffa avente natura corrispettiva) - viene chiamato a svolgere una funzione “esterna” al MTR, ma a questo strettamente correlata per il tramite del PEF, che ne costituisce il necessario presupposto;
- definisce il perimetro del servizio, rimettendo alla valutazione delle Amministrazioni comunali gli oneri riconducibili alle attività esterne al ciclo di gestione dei rifiuti urbani (art. 1);

VISTO, in particolare, l'art. 6 della deliberazione ARERA n. 443/2019/R/RIF, rubricato *“Procedura di approvazione”*, che delinea il processo di approvazione del costo complessivo del servizio rifiuti urbani, ripartendo le competenze di tale procedimento tra i seguenti soggetti:

- il Gestore del servizio, che ha il compito di predisporre annualmente il piano economico finanziario, secondo quanto previsto dal MTR, e di trasmetterlo all'Ente territorialmente competente (comma 6.1), corredato da (comma 6.2):
 - a) una dichiarazione, ai sensi del d.P.R. 445/00, sottoscritta dal legale rappresentante, attestante la veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di legge;
 - b) una relazione che illustra sia i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile, sia le evidenze contabili sottostanti;
 - c) eventuali ulteriori elementi richiesti dall'Ente territorialmente competente;
- l'Ente territorialmente competente (in Regione FVG, l'AUSIR), che ha il compito di validare il piano economico finanziario mediante *“la verifica della completezza, della coerenza e della congruità dei dati e delle informazioni necessari alla elaborazione del piano economico finanziario”* (comma 6.3), di assumere le *“le pertinenti determinazioni”* e di provvedere *“a trasmettere all'Autorità la predisposizione del piano e i corrispettivi del servizio”* (comma 6.3);

- l'ARERA, che verifica la coerenza regolatoria della documentazione e dei dati ricevuti, riservandosi a tal scopo la facoltà di richiedere ulteriori informazioni e, in caso di esito positivo, procede con l'approvazione finale del piano e i corrispettivi del servizio (comma 6.5);

TENUTO CONTO dell'impostazione metodologica attraverso la quale AUSIR ha avviato la raccolta dati e del percorso partecipato che ha condotto all'elaborazione del PEF del gestore Ambiente Servizi spa;

RICHIAMATA la deliberazione n.17/20 del 29.06.2020 dell'Assemblea Regionale d'Ambito con la quale sono stati validati, ai sensi e per gli effetti dell'art.6 comma 3 della deliberazione ARERA n.443/2019/R/RIF, i dati numerici del PEF d'ambito tariffario di competenza del gestore Ambiente Servizi spa e disposto che sia il gestore ad effettuare la disaggregazione – per il territorio di competenza di ciascun Comune servito – del proprio PEF validato dall'AUSIR;

PRESO ATTO che in data 9 luglio 2020 è pervenuto al protocollo di questo Ente (prot.9402) il piano finanziario del servizio integrato dei rifiuti per l'anno 2020 validato da AUSIR e disaggregato per ciascun Comune servito dal gestore Ambiente Servizi spa, e contenente tutti i dati necessari per consentire l'approvazione dell'articolazione tariffaria da parte dell'amministrazione comunale;

RILEVATO che il predetto Piano per l'anno 2020 prevede un costo complessivo del servizio di euro 1.061.032,33 suddiviso in costi fissi totali per euro 586.931,91 e costi variabili di complessivi euro 474.100,42;

RICHIAMATI i seguenti commi del citato art.1 della L.147/2013:

- il comma 652, che dispone che il Comune, nella commisurazione della suddetta tariffa, tiene conto dei criteri determinati con il d.P.R. n. 158/99 o, in alternativa e comunque nel rispetto del principio "chi inquina paga", il Comune "può commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti";
- il comma 654 che prevede l'obbligo di assicurare la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente;
- il l'art. 1, comma 683 della L. n. 147/2013 stabilisce che *"Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia"*;

RITENUTO pertanto, rinvenuta la propria competenza, di procedere, ai sensi del comma 683 del succitato art.1 della Legge 147/2013, all'approvazione del piano economico finanziario del servizio rifiuti (PEF) per il 2020 allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale (all. A);

RICHIAMATO inoltre l'art. 1, comma 169, della Legge 27/12/2006, n. 296 dove si prevede che gli Enti Locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento.

DATO ATTO che per l'applicazione delle tariffe per l'anno di riferimento si applicano le disposizioni di cui al D.P.R. 27 aprile 1999 n. 158 "Regolamento recante norme per la elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani" ossia il cosiddetto "Metodo normalizzato", di cui si richiamano:

- il comma 2 dell'art. 3 "*La tariffa è composta da una parte fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per le opere e dai relativi ammortamenti, e da una parte variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all'entità dei costi di gestione*";
- il comma 2 dell'art. 4 secondo il quale "*L'ente locale ripartisce tra le categorie di utenza domestica e non domestica l'insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa secondo criteri razionali*";
- l'art. 5 che così dispone: "*[...] la quota fissa da attribuire alla singola utenza domestica viene determinata secondo quanto specificato nel punto 4.1 dell'allegato 1 al presente decreto, in modo da privilegiare i nuclei familiari più numerosi e le minori dimensioni dei locali*" e "*[...] la parte variabile della tariffa è rapportata alla quantità di rifiuti differenziati e indifferenziati, specificata per Kg, prodotta da ciascuna utenza*";
- l'art. 6 che stabilisce, relativamente alle utenze non domestiche "*...la parte fissa della tariffa è attribuita alla singola utenza sulla base di un coefficiente relativo alla potenziale produzione di rifiuti connessa alla tipologia di attività per unità di superficie assoggettabile a tariffa e determinato dal Comune nell'ambito degli intervalli indicati nel punto 4.3 dell'allegato 1...*" e per la **parte variabile** "*...gli Enti locali organizzano e strutturano sistemi di misurazione delle quantità di rifiuti effettivamente conferiti dalle singole utenze. Gli Enti locali non ancora organizzati applicano un sistema presuntivo, prendendo a riferimento per singola tipologia di attività la produzione annua per mq ritenuta congrua nell'ambito degli intervalli indicati nel punto 4.4 dell'allegato 1.*";

PRESO ATTO dei coefficienti K, per la determinazione della quota fissa delle utenze domestiche, come stabiliti dalla tabella riportata nell'art. 4 dell'allegato 1 al D.P.R. 27 aprile 1999 n. 158, qui di seguito riportati:

Numero componenti del nucleo familiare	Coefficiente di adattamento per superficie e n° componenti (Ka)
1	0,80
2	0,94
3	1,05
4	1,14
5	1,23
6 o più	1,30

RICHIAMATO il vigente Regolamento comunale per l'applicazione della tassa sui rifiuti (TARI), come modificato con deliberazione consiliare n. 28 del 30.07.2020;

RITENUTO di approvare, ai sensi dell'art.8 comma 5 del richiamato regolamento, i seguenti coefficienti Kb, Kc e Kd nel rispetto dei coefficienti minimi e massimi stabiliti nel DPR 158/1999 e avvalendosi della facoltà riconosciuta dal comma 652 dell'art.1 della L.147/2013 di superare i suddetti limiti del 50 per cento:

Coefficienti per l'attribuzione della parte variabile della tariffa alle utenze domestiche (di seguito UD): in misura corrispondente valori medi indicati nella tabella 2 dell'allegato al DPR 158/1999):

Numero componenti del nucleo familiare	Coefficiente di adattamento (Kb)
1	0,80
2	1,60
3	2,00
4	2,60
5	3,20
6 o più	3,70

Coefficienti per l'attribuzione della parte fissa e variabile della tariffa alle utenze non domestiche (di seguito UND): in misura equivalente ai coefficienti massimi stabiliti nella tabelle 3a e 4a dell'allegato 1 al DPR 158/1999, fatta eccezione per le categorie 22, 23, 24 (applicati i coefficienti minimi) e per la categoria 27 (applicati i coefficienti minimi ridotti del 50%). La scelta è giustificata dall'esigenza di agevolare le utenze domestiche (c.2 art.4 DPR 158/1999).

Il coefficiente Kd relativo alle attività indicate nei punti 22 - 23 - 24 (che misura il complesso dei rifiuti prodotti per mq) è stato scomposto in base ad analisi statistiche, in tre diverse tipologie costituite da: rifiuto secco (per il quale è stato stabilito il coefficiente della sottostante tabella) - rifiuto umido - differenziata. Tale scomposizione sarà utilizzata per la determinazione delle quote variabili dei relativi costi non altrimenti attribuite. Per le attività 22 e 24 è stato stabilito rispettivamente il coefficiente 10,09 e 7,17 sulla base delle rilevanze dello studio svolto da Ambiente Servizi spa ed approvato con deliberazione GC n.191/2004.

Resta obiettivo generale dell'Ente procedere, compatibilmente con le possibilità tecniche di servizio e la sopportabilità dei costi di rilevazione procedere ad analisi statistiche sulla generalità delle categorie al fine di una verifica e ridefinizione generale dei coefficienti.

	DESCRIZIONE ATTIVITA'	Coefficienti potenziale produzione	
		Kc	Kd
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, loghi di culto	0,67	5,5
2	Cinematografi e teatro	0,43	3,5
3	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta	0,60	4,9
4	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	0,88	7,21
5	Stabilimenti balneari	0,64	5,22
6	Esposizioni, autosaloni	0,51	4,22
7	Alberghi con ristorante	1,64	13,45
8	Alberghi senza ristorante	1,08	8,88
9	Case di cura e riposo	1,25	10,22
10	Ospedali	1,29	10,55
11	Uffici, agenzie	1,52	12,45
12	Banche, istituti di credito e studi professionali	0,61	5,03
13	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria	1,41	11,55
14	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	1,80	14,78
15	Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato	0,83	6,81
16	Banchi di mercato beni durevoli	1,78	14,58
17	Attività artigianali tipo parrucchiere, barbiere, estetista	1,48	12,12
18	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista	1,03	8,48
19	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	1,41	11,55
20	Attività industriali con capannone di produzione	0,92	7,53

21	Attività artigianali di produzione beni specifici	1,09	8,91
22	Ristoranti, trattorie, pizzerie, pub	5,57	45,67
23	Mense, birrerie, hamburgerie	4,85	39,78
24	Bar, caffè, pasticcerie	3,96	32,44
25	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	2,76	22,67
26	Plurilicenze alimentari e/o miste	2,61	21,4
27	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza la taglio	3,59	29,38
28	Ipermercati di generi misti	2,74	22,45
29	Banchi di mercato generi alimentari	6,92	56,78
30	Discoteche e nightclub	1,91	15,68

RITENUTO di suddividere i costi di cui al piano economico finanziario attribuendoli per il 54,7% alle UD e per il 45,3% alle UND tenuto conto del trend storico, dei Kg. totali di rifiuti potenzialmente prodotti da ciascuna categoria di utenza (come da tabella allegato B) nonchè ai sensi del comma 658 dell'art. 1 della Legge 147/2013 che prevede che vengano assicurate riduzioni alle utenze domestiche;

CONSIDERATO che per ogni categoria di utenza (UD e UND) la tariffa è composta da 4 quote:

1. QUOTA FISSA (a copertura dei costi fissi CSL, CARC, CGG, CCD, AC e CK);
2. QUOTA VARIABILE (a copertura dei costi variabili CRT, CRD – no umido, CTS-no secco, CRD);
3. QUOTA UMIDO (a copertura dei costi di raccolta, trasporto e smaltimento della frazione organica);
4. QUOTA SVUOTAMENTI SNR (a copertura dei costi di raccolta, trasporto e smaltimento della frazione del secco non riciclabile);

INDIVIDUATI, sulla base delle succitate premesse e dell'allegato 1 al DPR n. 158/1999, i vari passi metodologici che portano alla formazione della tariffa per le UD e UND come segue:

Tariffa totale = Totale Costi Fissi + Totale Costi Variabili

Costi fissi = CSL + CARC + CGG + CCD + AC + CK

Costi variabili = CRT + CTS + CRD + CTR

Legenda per Costi fissi:

CSL = Costi Spazzamento e Lavaggio strade

CARC = Costi amministrativi di Accertamento e Riscossione Coattiva

CGG = Costi Generali di Gestione

CCD = Costi Comuni Diversi

AC = Altri Costi

CK = Costi d'uso del Capitale

Legenda per Costi variabili:

CRT = Costi Raccolta e Trasporto RSU indifferenziati (secco non riciclabile)

CTS = Costi di Trattamento e Smaltimento RSU indifferenziati (secco non riciclabile)

CRD = Costi Raccolta Differenziata per materiale

CTR = Costi Trattamento e Riciclo rifiuti differenziati

RITENUTO di applicare le seguenti formule per determinare la tariffa fissa e variabile:

Utenze domestiche

TARIFFA FISSA = Costi fissi U.D. / sup. U.D. "normalizzati" con Ka

TARIFFA VARIABILE = Costi variabili U.D. / utenti U.D. "normalizzati" con Kb

Utenze non domestiche

TARIFFA FISSA = Costi fissi U.N.D. / sup. U.N.D. "normalizzati" con Kc

TARIFFA VARIABILE = Costi variabili U.D. / sup. U.N.D. "normalizzati" con Kd

Componente variabile della quota “umido”

TARIFFA QUOTA UMIDO UD = Costi umido UD / utenti UD “normalizzati” con Kb

TARIFFA QUOTA UMIDO UND = Costi umido UND / sup. UND “normalizzata” con Kd

con la precisazione che il totale dei costi dell’umido al netto di quanto introitato dalle UND in possesso di bidone proprio viene attribuita per l’85% alle UD e per il rimanente 15% alle UND (tale percentuale di attribuzione dei costi è stata ottenuta sulla base del trend storico e in modo da attuire in egual misura tra i contribuenti l’impatto dell’aumento dei costi relativi alla raccolta e trattamento del rifiuto umido).

Componente riferibile alla frazione di secco non differenziato

I costi di raccolta/trasporto e smaltimento della frazione secco non riciclabile vanno inseriti nella componente “Svuotamenti” della tariffa, ripartendoli sulla base dei litri che si prevede di smaltire nel 2020 e ottenendo un costo/litro da rapportare alla capacità delle varie tipologie di bidone del secco non riciclabile (70L, 120L, 240L e 1.100 L) per ottenere il costo a svuotamento.

VISTA la ripartizione dei costi proposta dal gestore Ambiente Servizi spa con nota acquisita in data 23.07.2020 al n. 10089 del protocollo di questo Ente, allegata alla presente deliberazione per farne parte integrante ed essenziale (allegato B) da cui si deducono i valori unitari da applicare per determinare:

- la tariffa fissa a copertura dei costi fissi come sopra individuati;
- la tariffa variabile con riferimento alla copertura di tutti i costi variabili, ad eccezione di quelli imputabili alla frazione del secco non differenziato e dell’umido;
- il costo dello smaltimento del rifiuto umido conferito nei contenitori stradali;
- il costo a svuotamento del bidone di secco non differenziato;

RITENUTO quindi di approvare le tariffe riportate nell’allegato C alla presente deliberazione, dando atto che, così come formulate, garantiscono la copertura integrale di tutti i costi inerenti il servizio di gestione dei rifiuti analiticamente riportati nel PEF (allegato A) come imposto dal succitato comma 654;

DATO ATTO che la variazione annuale tra il totale delle entrate tariffarie determinate con l’applicazione delle tariffe di cui sopra, per l’anno 2020, e il totale delle entrate tariffarie computate per il 2019, rispetta il limite di crescita di cui all’art. 4 dell’allegato A alla deliberazione ARERA n. 443/2019;

RICORDATO che la misura tariffaria per la TARI giornaliera è determinata in base alla tariffa annuale della TARI, rapportata a giorno, maggiorata di un importo pari al 40 per cento come stabilito dall’art.22 del vigente regolamento comunale di disciplina della TARI;

VISTA inoltre la deliberazione dell’ARERA 5 maggio 2020, n. 158/2020/R/RIF rubricata “Adozione di misure urgenti a tutela delle utenze del servizio di gestione integrata dei rifiuti, anche differenziati, urbani ed assimilati, alla luce dell’emergenza da COVID-19”, con la quale l’Autorità regola le modalità per il riconoscimento sul territorio nazionale di riduzioni tariffarie e agevolazioni rivolte alle utenze maggiormente colpite dall’emergenza sanitaria;

VISTA la Legge regionale 18 maggio 2020, n. 9 recante “Disposizioni urgenti in materia di autonomie locali, finanza locale, funzione pubblica, formazione, lavoro, cooperazione, ricerca e innovazione, salute e disabilità, rifinanziamento dell’articolo 5 della legge regionale 3/2020 recante misure a sostegno delle attività produttive” e, in particolare, l’art. 3 che stabilisce che:

- “I Comuni che, al fine di fronteggiare la situazione di crisi derivante dall’emergenza COVID-19, deliberano, per l’anno 2020, riduzioni ed esenzioni della tassa sui rifiuti (TARI), ai sensi dell’articolo 1, comma 660, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di stabilità 2014) ...

possono disporre la copertura del relativo minor gettito o minore entrata anche attraverso il ricorso a risorse derivanti dall'avanzo disponibile, nonché da trasferimenti regionali. Le deliberazioni di riduzione ed esenzione possono essere adottate anche successivamente all'approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio 2020" (comma 1);

- *"La Regione concorre a sostenere i Comuni che adottano i provvedimenti di cui al comma 1, con un parziale ristoro delle minori entrate nei casi di riduzioni ed esenzioni della TARI per le utenze non domestiche ..."* (comma 2);

PRECISATO che l'erogazione dei contributi regionali assegnati ai Comuni ai sensi della Legge regionale 18 maggio 2020, n. 9 per le riduzioni/esenzioni dalla TARI per le utenze non domestiche, è sottoposta alla condizione che ciascun Ente locale stanzi altrettanti fondi propri per le medesime finalità;

VISTA la nota dell'ANCI FVG, protocollo n.116 DEL 22.06.2020, con cui l'Associazione raccomanda che:

- in questo contesto è quanto mai necessario, nello spirito di collaborazione fra Istituzioni del territorio regionale, definire di comune accordo un percorso che ponga al centro l'obiettivo sostanziale della riduzione del carico tributario della TARI al fine di concorrere al sostegno della ripresa;
- i Comuni della Regione predispongano, nell'ambito della competenza che il comma 660 dell'art. 1 della L. 147/2013 riserva agli Enti locali, gli atti e le modifiche regolamentari necessarie all'introduzione ed alla disciplina delle riduzioni ed esenzioni della TARI per le utenze non domestiche utilizzando sia risorse proprie, sia le risorse regionali assegnate ai sensi della Legge regionale 18 maggio 2020, n. 9 e, quindi, garantendo la relativa copertura attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale *"estranee ed indipendenti dal MTR"*;
- le riduzioni ed esenzioni che gli Enti locali della Regione a favore delle utenze non domestiche si candidano ad essere *"ben più sostanziose, rispetto a quelle minime previste dalla deliberazione di ARERA [n. 158/2020/R/RIF] che riguarda solo la parte variabile della tariffa e limitatamente al periodo di chiusura delle attività"*;
- i Comuni della Regione trasmettano all'AUSIR le deliberazioni con cui, ai sensi del comma 660 dell'art. 1 della L. 147/2013, regolamentano le citate riduzioni ed esenzioni della TARI a favore delle utenze non domestiche;

RICHIAMATO l'art.21-bis del Regolamento comunale per la disciplina della TARI che prevede la facoltà per l'Ente di concedere agevolazioni e/o riduzione per le utenze non domestiche in caso di gravi calamità naturali, gravi emergenze sanitarie e altri gravi eventi di natura straordinaria e che abbiano influito sul normale svolgimento delle attività;

RITENUTO pertanto di riconoscere alle utenze non domestiche una **riduzione del 20%** della tassa sui rifiuti per il corrente anno 2020, con riferimento sia alla componente variabile che a quella fissa, al fine di ridurre il carico fiscale nell'attuale situazione di crisi derivante dall'emergenza COVID-19 a sostegno della ripresa;

CONSIDERATO inoltre che il vigente Regolamento Comunale istitutivo del tributo prevede che:

1. (art.12, comma 3) siano previsti un numero minimo di svuotamenti annui da addebitare all'utenza opportunamente stabiliti nella delibera di approvazione della tariffa;
2. (art.13, comma 7) per ragioni di carattere igienico-sanitario, per le classi attività n. 7-8-9-22-23-24-25- 26-27-28-29-30 di cui alla tabella n.1 allegata al regolamento, è obbligatorio l'utilizzo del servizio dell'umido mediante attribuzione di chiave o di bidoni individuale. Per le medesime ragioni, la superficie utile al calcolo della quota umido a chiave non potrà essere inferiore ad una percentuale stabilita in sede di determinazione della tariffa, mentre in caso di

utilizzo di bidone potranno essere addebitati ad ogni utenza un numero minimo semestrale di svuotamenti;

RITENUTO opportuno pertanto stabilire:

1. con riferimento all'art.12, comma 3 il numero minimo di svuotamenti del bidone giallo da 70lt. in n° 2 a semestre (unità minima di fatturazione) o frazione di semestre per le utenze di nuclei familiari residenti nel comune e limitatamente all'abitazione di residenza;
2. con riferimento all'art.13, comma 7 il numero minimo di svuotamenti del bidone individuale dell'umido in n° 1 a semestre (unità minima di fatturazione) o frazione di semestre e, al fine di evitare fenomeni elusivi, una superficie minima soggetta al servizio dell'umido pari al 20%;

PRECISATO che le disposizioni suddette nascono dalla constatazione che non è realistico che un nucleo familiare stabilmente residente non produca alcun rifiuto secco non riciclabile nell'arco di un intero semestre (ed idem per il rifiuto umido da parte delle utenze non domestiche di cui alla classe di attività sopra riportate) e pertanto la medesima ha il fine di disincentivare ogni tipo di comportamento elusivo o scorretto nel conferimento della frazione secca non riciclabile e della frazione umida;

DATO ATTO che la copertura finanziaria delle suddette riduzioni, a norma dell'art.1 comma 660 della L. 147/2013, è disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa e deve essere assicurata con il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del Comune;

RITENUTO, altresì, di stabilire le seguenti scadenze di pagamento per le rate relative all'anno 2020:

- prima rata: entro il 30 settembre 2020;
- seconda rata: entro il 1° febbraio 2021;

con possibilità di versamento in unica soluzione entro la scadenza della prima rata;

RICHIAMATI i sottoelencati commi dell'art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, e modificati dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34:

- comma 15: *“A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360”;*
- comma 15-ter come modificato, limitatamente all'anno 2020, dal comma 3-bis dell'art.106 della L. 17 luglio 2020 n.77: *“A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il **16 novembre** dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 28 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 16 novembre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 16 novembre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente”;*

RICHIAMATO inoltre l'art. 1, comma 169, della Legge 27/12/2006, n. 296 dove si prevede che gli Enti Locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

DATO ATTO che con l'art.107 comma 2 del D.L. 17 marzo 2020 n.18 come modificato dal comma 3-bis dell'art.106 della L. 17 luglio 2020 n.77 il termine per la deliberazione del Bilancio di Previsione annuale per l'anno 2020 è stato differito al 30 settembre 2020;

RICHIAMATI altresì:

- l'art. 1, comma 666, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 che conferma l'applicazione del Tributo Provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504;
- il comma 822 dell'art.1 della L. 27.12.2017 n. 205 che stabilisce che *“Ai sensi dell'articolo 51, secondo comma, dello statuto speciale della regione Friuli Venezia Giulia, di cui alla legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, è attribuito alla regione Friuli Venezia Giulia, a decorrere dal 1° gennaio 2017, il tributo per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente (TEFA), di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e all'articolo 1, comma 666, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e ad essa è versato il relativo gettito”*;
- l'art. 10 commi 18 e 19 della Legge regionale 30 marzo 2018 n.14 che fissa, a decorrere dal periodo di imposta in corso all'1 gennaio 2019, l'aliquota del tributo TEFA in misura pari al 4 per cento su tutto il territorio regionale;

ACQUISITI i pareri di regolarità tecnica ed il parere di regolarità contabile espressi dal Responsabile dell'Area Economico Finanziaria ai sensi dell'art.49 del D.Lgs. 267/2000;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO il D.Lgs. 267/2000;

PROCEDUTO a votazione per alzata di mano ed ottenuto il seguente risultato:

DELIBERA

1. di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
2. di approvare il piano economico finanziario del servizio di gestione dei rifiuti per l'anno 2020 contenente i dati validati da AUSIR e disaggregati dal gestore Ambienti Servizi spa allegato al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale (allegato A);
3. di approvare le tariffe della Tassa sui Rifiuti (TARI) per l'esercizio 2020 - distintamente per utenze domestiche e non domestiche - come da prospetto allegato (all. C), elaborate sulla base della suddivisione dei costi e dei calcoli unitari predisposte dal gestore Ambiente Servizi spa (all. B), facenti parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
4. di riconoscere alle utenze non domestiche una **riduzione del 20%** della tassa sui rifiuti per il corrente anno 2020, con riferimento sia alla componente variabile che a quella fissa, al fine di ridurre il carico fiscale nell'attuale situazione di crisi derivante dall'emergenza COVID-19;

5. di stabilire:
 - a) con riferimento all'art.12, comma 3 il numero minimo di svuotamenti del bidone giallo da 70lt. in n° 2 a semestre (unità minima di fatturazione) o frazione di semestre per le utenze di nuclei familiari residenti nel comune e limitatamente all'abitazione di residenza;
 - b) con riferimento all'art.13, comma 7 il numero minimo di svuotamenti del bidone individuale dell'umido in n° 1 a semestre (unità minima di fatturazione) o frazione di semestre e, al fine di evitare fenomeni elusivi, una superficie minima soggetta al servizio dell'umido pari al 20%;
6. di stabilire le seguenti scadenze di pagamento per le rate relative all'anno 2020:
 - 1) prima rata: entro il 30 settembre 2020;
 - 2) seconda rata: entro il 1° febbraio 2021;con possibilità di versamento in unica soluzione entro la scadenza della prima rata;
7. di provvedere a trasmettere il presente provvedimento al gestore del servizio Ambiente Servizi spa e all'Ente territorialmente competente AUSIR;
8. di provvedere ad inviare, nei termini di legge, esclusivamente per via telematica, la presente deliberazione mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D. Lgs. 360/98;
9. di dichiarare, a seguito di votazione separata avente il seguente esito _____, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

“”

Si esprime parere favorevole, in ordine alla regolarità tecnica e contabile della presente proposta di deliberazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

REGOLARITÀ TECNICA
Il Responsabile del Servizio
f.to DOTT. VINCENZO GRECO

REGOLARITÀ CONTABILE
Il Responsabile del Servizio Finanziario
f.to DOTT. VINCENZO GRECO

Il Sindaco-Presidente introduce l'argomento e cede la parola all'Assessore competente Quattrin che provvede ad esporlo quindi dichiara aperta la discussione che si riporta integralmente nel verbale di seduta.

DELIBERAZIONE

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la suesposta proposta di deliberazione corredata dei pareri previsti dall'art. 49, comma 1, del d.lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.;

UDITI gli interventi riportati nel verbale di seduta;

VISTO l'art. 42 del d.lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.;

VISTO il Regolamento per la disciplina delle adunanze del Consiglio comunale;

RITENUTO opportuno accogliere e far propria la predetta proposta di deliberazione;

PROCEDUTO con votazione palese per alzata di mano ed ottenuto il seguente risultato:

Presenti	N. 17
Assenti	nessuno
Votanti	N. 14
Favorevoli	N. 11
Contrari	N. 3 (Dal Mas, Rosset, Sartor)
Astenuti	N. 3 (Cardente, Grizzo, Masotti Cristofoli)

DELIBERA

di adottare la suesposta proposta di deliberazione ad oggetto: "**APPROVAZIONE DEL PIANO ECONOMICO FINANZIARIO DEL SERVIZIO RIFIUTI E DELLE TARIFFE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) ANNO 2020.**".

Quindi, stante l'urgenza di procedere, con separata votazione palese per alzata di mano ad esito:

Presenti	N. 17
Assenti	nessuno
Votanti	N. 14
Favorevoli	N. 11
Contrari	N. 3 (Dal Mas, Rosset, Sartor)
Astenuti	N. 3 (Cardente, Grizzo, Masotti Cristofoli)

DELIBERA

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 1, comma 19, della l.r. 21/2003 e ss.mm.ii.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Presidente
f.to dott.ssa Francesca PAPAIS

Il Segretario
f.to dott. Vincenzo GRECO

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE
(l.r. 21/2003, art. 1, comma 15, e ss.mm.ii)

Copia del presente atto viene pubblicata nel sito informatico www.comune.zoppola.pn.it il giorno 04/08/2020.

Zoppola, 04/08/2020

L'Incaricato della Pubblicazione
f.to - Fabio Bortolussi -

Ai sensi dell'art. 1, comma 15, della L.R. 21/2003 e ss.mm.ii., attesto e certifico che il presente atto è stato pubblicato nel sito informatico www.comune.zoppola.pn.it dal 04/08/2020 al 19/08/2020.

Zoppola, 20/08/2020

L'Incaricato della Pubblicazione
f.to - Fabio Bortolussi -

IMMEDIATA ESEGUIBILITÀ
(l.r. 21/2003, art. 1, comma 19, e ss.mm.ii.)

Dichiarazione di immediata eseguibilità ai sensi dell'art. 1, comma 19, della l.r. 21/2003 e ss.mm.ii.

Zoppola, 30/07/2020

Il Segretario
f.to dott. Vincenzo GRECO

Copia conforme all'originale.

Zoppola, _____

L'Incaricato